



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali
Divisione III – Amministrazioni straordinarie

AL SIG. SAMUELE LANDI
SAMUELE.LANDI@PEC.IT

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI STRAORDINARI
EUTELIA S.P.A. IN A.S.
EUTELIADG@LEGALMAIL.IT

AL COMITATO DI SORVEGLIANZA
EUTELIA S.P.A. IN A.S.
C/O PRESIDENTE AVV. LUCIO GHIA
LUCIOGHIA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

Oggetto: Eutelia S.p.A. in a.s. – istanza di accesso agli atti.

Si fa riferimento all'istanza in data 4 luglio 2019, con la quale la S.V., in qualità di azionista ed ex amministratore di Eutelia S.p.A., ha formalizzato la propria domanda di accesso alla seguente documentazione:

- 1) copie originali degli estratti conto bancari dal maggio 2010 al giugno 2019 con timbro della banca di competenza;
- 2) copie del fascicolo relativo a tutte le sanzioni fiscali pendenti, in appello e definitive accertate al 30 giugno 2019;
- 3) documenti di accertamento del reale beneficiario dell'acquisto del ramo telecomunicazioni e relativi certificati antimafia;
- 4) elenco crediti oggetti del bando di vendita pubblicato a questo indirizzo http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/Disciplinare_di_gara_2_Tentativo_di_Cessione_Portafoglio_Crediti_Eutelia.pdf; nonché ogni documento relativo all'esecuzione di tale gara quali ad esempio, verbali di riunione, delibere e contratti di cessione;
- 5) elenco crediti svalutati per 64 milioni e 553 nel rendiconto al 31/10/2012;
- 6) tutti i documenti relativi alla Cessione del Ramo difesa avvenuto nel 2012;
- 7) copie conformi dei rendiconti periodici dei Commissari Straordinari inviati a codesto spettabile Ministero dello sviluppo economico;
- 8) copie degli investimenti effettuati dai Commissari straordinari con la liquidità disponibile superiore agli 80 milioni di euro come da loro rendicontazione;
- 9) copie delle osservazioni dei Commissari e del Comitato di sorveglianza relativamente al mio esposto del 26/06/2019;

nonché alla successiva richiesta pervenuta in data 10 luglio 2019, avente ad oggetto:

- 10) copia completa del fascicolo relativo al procedimento penale 31074/13, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche;
- 11) copia completa del fascicolo relativo al procedimento penale per diffamazione 13556/15, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche;
- 12) copia completa del fascicolo del procedimento penale 5713/15 per diffamazione, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche;



13) copia completa del fascicolo del procedimento penale per diffamazione 53740/14, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche;

14) copia completa di ogni altro fascicolo di procedimenti penali per diffamazione/calunnia che i commissari abbiano aperto a seguito di loro denuncia.

Al riguardo, all'esito dell'istruttoria svolta e tenuto conto delle osservazioni dei controinteressati, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/90, sono definiti "interessati" coloro che "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 241/90, inoltre, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

Le norme soprarichiamate e la ratio sottesa alle succitate disposizioni impongono, dunque, alla scrivente un'attenta valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell'accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette che si assumano lese, dovendosi peraltro escludere una prevalenza acritica di esigenze difensive genericamente enunciate (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3122/2015), per le quali, invece, resta ferma la necessità di procedere ad un rigoroso bilanciamento degli interessi – desumibile dal richiamo alla conoscenza "necessaria" – anche al fine di evitare iniziative strumentali, le quali si prefiggono di aggirare i limiti dell'accesso (cfr. Cons. Stato, VI n. 857/2010).

Allo stesso modo, la conoscenza "necessaria" non può comunque risolversi, di fatto, in un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, ma deve restare in un ambito ben circoscritto per tempo ed oggetto (cfr. Tar Lazio, I, n. 10692/2013). Va escluso, infatti, che il diritto all'accesso garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza (cfr. Cons. Stato, V, 5636/2006).

Ciò premesso, la S.V., a riprova della sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, ha dichiarato di essere "azionista" nonché "ex-amministratore con carichi pendenti derivati dalla dichiarazione di insolvenza di Eutelia spa".

Al riguardo, si rileva che, sulla base dei dati presenti nella relazione ex art. 28 del d.lgs. 270/99, i principali azionisti della società alla data di dichiarazione di insolvenza erano:

- Finanziaria Italia S.p.A. (22,196%);
- F. Finanziaria S.r.l. (5,273%);
- "Famiglia Landi" (8,514%) per come di seguito rappresentato:



Azionista	Azioni	%
Donati Gianna	772.465	1,18
Franzese Domenica	377.348	0,58
Landi Angiolo	1.124.161	1,72
Landi Elia	14.387	0,02
Landi Francesco	96.024	0,15
Landi Isacco	973.390	1,49
Landi Raimondo	894.470	1,37
Landi Sauro	586.310	0,90
Magi Sara	13.642	0,02
Landi Alessandro	717.579	1,10
Totale	5.569.776	8,51

- Finital S.p.A. (0,374%).

Ne consegue, pertanto, che la S.V. non riveste, almeno direttamente, la qualità di socio.

Dalla medesima relazione ex art. 28 del d.lgs. 270/99 emerge, altresì, che la S.V. è stata componente del Consiglio di Amministrazione di Eutelia fino al 13 novembre 2009, e dunque ben prima della intervenuta dichiarazione di insolvenza al 1° giugno 2010.

Inoltre, secondo quanto noto alla scrivente, la S.V. risulta latitante e condannato in via definitiva nel processo di bancarotta Agile, mentre nel processo di bancarotta Eutelia risulta condannato in primo e secondo grado e, allo stato, pende giudizio in Cassazione che verte questione di legittimità e non di merito, con la conseguenza, pertanto, che le richieste, oggetto della presente domanda di accesso, sono del tutto ininfluenti alla difesa.

Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene di non poter accogliere la domanda di accesso per insussistenza di un interesse qualificato nei termini sopra esposti, anche con specifico riferimento all'interesse cd. difensivo di cui non risulta integrato l'elemento di necessità richiesto dalla legge.

Peraltro, vale la pena evidenziare che, anche nella denegata ipotesi di sussistenza di interesse, l'accesso sarebbe comunque da considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 241/90.

L'istanza della S.V., infatti, per le sue modalità di presentazione nonché per l'oggetto medesimo riguardante un numero cospicuo di documenti, peraltro per la maggior parte non nella disponibilità della scrivente, denota un intento che si pone al di fuori della portata della norma di cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, che è espressamente vietato dalla legge 241/90, in quanto estraneo alle finalità proprie dell'accesso cd. documentale.

Fermo quanto sopra, si rileva che, per quanto attiene alle relazioni periodiche depositate dai Commissari straordinari, le stesse sono depositate presso l'Ufficio del registro delle imprese ai sensi di legge.

Per quanto riguarda, invece, l'esposto presentato dalla S.V. in data 26 giugno 2019, la scrivente riserva ogni valutazione all'esito del deposito delle osservazioni dei Commissari e del Comitato di sorveglianza, cui detti Organi sono invitati fin da ora a provvedere con ogni consentita urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Celi